SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1366)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

con il Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e con il Ministro della Difesa

(LAGORIO)

NELLA SEDUTA DEL 25 MARZO 1981

Norme di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa di cui trattasi si è resa necessaria per adattare la nostra disciplina sulla materia a quella della Convenzione di cui all'oggetto, tenendo conto del fatto che nel nostro ordinamento non esistono norme specifiche sulla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali nell'area internazionale nè, comunque, norme che attuino i princìpi dettati dalla Convenzione del 1972.

Tale normativa, pertanto, è dedicata a stabilire una serie di regole che hanno lo scopo di indicare ai cittadini i modi ed i mezzi per ottenere il debito risarcimento nel caso che abbiano a subire danni causati da oggetti spaziali.

L'articolo 1 stabilisce che i cittadini italiani che abbiano subìto danni da un oggetto spaziale lanciato da uno Stato straniero possono chiederne il risarcimento allo Stato italiano nella misura in cui quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto il risarcimento da parte dello Stato di lancio ai sensi dell'articolo II della Convenzione. Si è ritenuto doveroso semplificare in tal modo la posizione processuale dei cittadini per evitare loro il di-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

sagio che per molti aspetti sarebbe stato loro imposto costringendoli ad adire autorità straniere per essere risarciti. Tale regola è stata ulteriormente rafforzata obbligando lo Stato a corrispondere loro il risarcimento anche nel caso in cui esso per una ragione qualsiasi non abbia formulato la richiesta di risarcimento allo Stato di lancio di cui all'articolo VIII, n. 1, della Convenzione, o comunque questa sia stata respinta.

Infine le agevolazioni suddette sono state estese anche ai residenti non cittadini per le ragioni su espresse.

L'articolo 2 prevede poi che anche nella ipotesi in cui i danneggiati si siano vista rifiutata per qualsiasi ragione la richiesta rivolta direttamente per loro conto dal proprio Stato allo Stato di lancio ai sensi degli articoli II e IX della Convenzione, lo Stato di cui l'istante è cittadino o residente è tenuto al risarcimento.

L'articolo 5, a coronamento di questo sistema garantito nei confronti dei danneggiati, sancisce il principio della responsabilità obiettiva dello Stato nei confronti dei cittadini e residenti sia per evitare a questi ultimi l'esibizione di prove difficili e costose, sia perchè trattasi di un principio ormai largamente accettato in materia e già praticamente canonizzato nell'articolo 965 del nostro codice della navigazione.

Quanto alla valutazione dei danni si è ritenuto riferirsi agli articoli 1223, 1226, 2056 e 2058 del codice civile poichè è sembrato più semplice e naturale riferirsi ai princìpi consolidati in materia piuttosto che escogitarne dei nuovi e più complicati.

Con l'articolo 6 si è voluto chiarire che l'eventuale transazione tra lo Stato di lancio ed il nostro Paese non impegna i danneggiati anche se attuata in forma arbitrale ai sensi dell'articolo XIV della Convenzione.

L'articolo 7, infine, ipotizzando la situazione di pericolo collettivo grave descritto dall'articolo XXI della Convenzione, prevede l'obbligo dello Stato di fornire adeguata e rapida assistenza preventiva nei confronti dei cittadini e residenti onde evitare che detto pericolo possa realizzarsi.

Tale opera preventiva è stata affidata al Ministero dell'interno ed a quello dei lavori pubblici la cui competenza è sembrata la più appropriata alla fattispecie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le persone fisiche o giuridiche, che subiscano danni provocati da un oggetto spaziale lanciato da uno Stato diverso da quello di cui posseggono la nazionalità, possono chiederne il risarcimento allo Stato di cui sono cittadini, nella misura in cui quest'ultimo ha chiesto ed ottenuto il risarcimento da parte dello Stato di lancio per i danni da esse subiti ai sensi dell'articolo VIII, n. 1, della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 426, che ne autorizza la ratifica e l'esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 6, secondo comma, della presente legge.

Se lo Stato di cui le persone danneggiate sono cittadini non ha formulato la richiesta di cui al n. 1 dell'articolo VIII di detta Convenzione, esso ha l'obbligo di risarcire dette persone dei danni da esse subiti.

Le persone danneggiate possono, nel caso di cui al precedente comma, chiedere il risarcimento dei danni subiti anche allo Stato di cui abbiano la residenza, in luogo di quello di cui abbiano la cittadinanza o qualora siano privi di una cittadinanza qualsiasi.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche quando lo Stato di cui le persone danneggiate sono cittadini o residenti abbia presentato richiesta di risarcimento di danni per loro conto ai sensi degli articoli II e IX della Convenzione e tale richiesta sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

Art. 3.

Le persone di cui all'articolo 1 possono presentare una richiesta di risarcimento dan-

ni allo Stato di cui sono cittadini o residenti nel termine di cinque anni dalla data in cui tali danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati.

Art. 4.

Non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli qualora le persone danneggiate da oggetti spaziali abbiano adito direttamente i tribunali o gli organi amministrativi di uno Stato di lancio per richiedere il risarcimento dei danni prodotti dall'oggetto spaziale.

Art. 5.

La responsabilità dello Stato nei confronti dei suoi cittadini o residenti per i danni causati dal lancio di un oggetto spaziale sia da parte di esso Stato sia di altro Stato ha natura obiettiva e non è ammessa alcuna prova liberatoria a favore di detto Stato. La misura del risarcimento viene stabilita dagli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile.

Il danneggiato può richiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.

Salvo patto contrario il risarcimento è corrisposto nella valuta dello Stato tenuto al risarcimento, secondo le modalità stabilite dalle norme valutarie vigenti.

Art. 6.

L'articolo XIV della Convenzione non si applica alle persone fisiche o giuridiche che agiscono per il risarcimento dei danni subiti per il lancio di un oggetto spaziale.

La decisione della Commissione, di cui all'articolo XVIII della Convenzione, che determina l'ammontare del risarcimento da pagare da parte dello Stato di lancio, non ha rilevanza nei confronti della misura del risarcimento che le persone danneggiate chiedono allo Stato di cui sono cittadini o re-

sidenti, per i quali la misura del risarcimento viene calcolata ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

Nel caso di cui all'articolo XXI della Convenzione le persone fisiche o giuridiche, i cui danni presentano un grosso pericolo per la vita umana o interferiscono seriamente sulle condizioni di vita delle collettività o dei nuclei familiari che ne fanno parte o che comunque esse rappresentano, possono rivolgersi allo Stato di cui sono cittadini o residenti per ottenere adeguata e rapida assistenza nelle proporzioni in cui tale pericolo e tale interferenza incidono su dette collettività.

Su tali richieste decide il Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello dell'interno con provvedimenti definitivi impugnabili secondo le leggi vigenti.